

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Il ricorrente deduce di essere stato segnalato alla Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia con riferimento a posizioni debitorie classificate a sofferenza, per un importo complessivo di € 248.894,00, nonché per garanzie personali prestate a favore di terzi per un importo di € 26.000,00. Il ricorrente contesta l'esistenza delle operazioni di cessione richiamate dalla controparte a sostegno della regolarità delle segnalazioni effettuate e, ritenendo perciò che l'intermediario segnalante fosse privo della necessaria legittimazione attiva, deduce l'illegittimità delle iscrizioni nella Centrale dei rischi. Il ricorrente lamenta, infatti, che l'intermediario non ha soddisfatto la richiesta di trasmissione di "tutti i contratti di cessione, sia attuali sia precedenti", unitamente ai relativi allegati, idonei a dimostrare l'inclusione nelle cessioni in questione di tutte le posizioni a lui riferite nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi. Alla luce di tali elementi, il ricorrente domanda la cancellazione della segnalazione e di accertare se le società incaricate alla riscossione sono munite di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ricostruisce preliminarmente la complessa sequenza delle cessioni di credito intervenute dal 2015 al 2025, tramite le quali i crediti originariamente vantati da diversi intermediari nei confronti dell'attuale ricorrente sono pervenuti, in tempi e modi differenti, alla titolarità della resistente stessa. Riepiloga i rapporti acquisiti da quattro diversi intermediari e quelli successivamente ceduti a un quinto intermediario o archiviati per "mancanza dei presupposti di lavorabilità". L'intermediario evidenzia che ogni pretesa creditoria è integralmente supportata dalla documentazione contrattuale e contabile già trasmessa al ricorrente nel corso dei molteplici riscontri

inviatigli. Precisa che i contratti trasmessi costituiscono il titolo fondante dei diritti di credito vantati, mentre gli estratti conto prodotti attestano l'ammontare esatto delle esposizioni. Sostiene che la documentazione fornita, acquisita ex art. 1262 c.c. dalle cedenti, sia pienamente idonea a provare sia l'*an* che il quantum delle obbligazioni debitorie, escludendo così qualsiasi incertezza sulla sussistenza delle posizioni.

Parte resistente chiarisce, tra l'altro, che il *dies a quo* del termine prescrizione coincide con la chiusura dei rapporti originari e che, in ogni caso, la prescrizione decennale non risulta decorsa. Le comunicazioni di cessione inviate tramite lettera raccomandata e anche regolarmente perfezionate per compiuta giacenza, hanno interrotto validamente il termine prescrizione, rendendo infondate le doglianze del ricorrente.

La resistente respinge l'asserita carenza di legittimazione attiva, richiamando la documentazione probatoria trasmessa dalle cedenti e sottolineando che il trasferimento dei rapporti è dimostrato "per tabulas". Precisa che le informazioni contenute nelle comunicazioni di cessione – concernenti ammontare, origine del credito, identità del cedente e del cessionario, data di perfezionamento – rendono la cessione pienamente opponibile. Inoltre, richiama l'orientamento della Corte di Cassazione che, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, considera la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sufficiente a renderle opponibile senza necessità di notifica individuale. In via di ulteriore completezza, fornisce comunque anche i contratti di cessione, "omissati" nelle parti non spettanti al debitore.

L'intermediario ribadisce la piena legittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente in Centrale Rischi, effettuata in adempimento alla Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia e a seguito di una valutazione della situazione di insolvenza. Riferisce di aver informato il cliente mediante comunicazioni di cessione e tramite l'avviso di segnalazione del 28.09.2018, entrambi perfezionatisi per compiuta giacenza. Conferma altresì che la segnalazione ha sempre riguardato la complessiva esposizione debitoria, che nel tempo ha subito variazioni per effetto di cessioni successive e dell'archiviazione di alcune posizioni. Richiama, comunque, la giurisprudenza ABF che considera il preavviso un obbligo di trasparenza, non una condizione di validità o procedibilità della segnalazione.

La resistente dà atto delle rettifiche già operate, in particolare l'archiviazione delle posizioni derivanti da tre rapporti per mancanza dei presupposti di lavorabilità. Rileva inoltre di avere avviato ulteriori rettifiche volte a rimuovere la contribuzione in Centrale Rischi riferita ai crediti rinunciati, con decorrenza dalla data del loro acquisto.

Parte resistente solleva l'eccezione preliminare di inammissibilità rispetto alle contestazioni formulate per la prima volta nel ricorso riguardo ai rapporti in cui il ricorrente risulta garante e richiama le Disposizioni ABF sulla necessaria corrispondenza tra reclamo e ricorso, evidenziando che tali contestazioni non erano mai state prospettate in precedenza. In via meramente subordinata, precisa che le esposizioni garantite – derivanti dai rapporti nn. *773, *774 e *775 – concorrono legittimamente alla segnalazione in Centrale Rischi.

La resistente eccepisce del pari l'inammissibilità della richiesta di accertamento dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB delle società incaricate della riscossione, in quanto domanda nuova non formulata in sede di reclamo. In ogni caso, per completezza, viene precisato che la società mandataria (attuale parte convenuta) risulta regolarmente iscritta all'albo degli intermediari finanziari. Tutto ciò premesso, l'intermediario domanda il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente contesta integralmente le difese svolte dalla controparte, ritenendole infondate e non supportate da adeguata prova documentale. In particolare, ribadisce che l'intermediario non ha dimostrato la propria legittimazione attiva in ordine alle nove posizioni creditorie che assume di aver acquisito tramite cessioni in blocco. Il ricorrente osserva altresì che, dagli atti versati in giudizio, non emerge alcuna evidenza dell'inclusione dei rapporti a lui riferibili all'interno dei

contratti di cessione richiamati dall'intermediario, né vi è prova della loro effettiva appartenenza ai portafogli ceduti ai sensi dell'art. 58 TUB.

A tal riguardo, richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che impone alla cessionaria l'onere di dimostrare, mediante la produzione del contratto di cessione o di altra documentazione idonea, l'inclusione del credito oggetto di contestazione nella massa ceduta, essendo insufficiente la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. Il ricorrente evidenzia che i contratti di cessione trasmessi tardivamente dalla convenuta non contengono alcun riferimento al nominativo, ai rapporti bancari o agli elementi identificativi necessari per ricondurre con certezza le posizioni oggetto di segnalazione alla persona del ricorrente, mancando elenchi allegati o descrizioni specifiche dei crediti ceduti. Tale carenza probatoria, aggravata dalla mancata trasmissione integrale della documentazione richiamata nelle precedenti comunicazioni, escluderebbe la legittimazione dell'intermediario a mantenere la segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia. Il ricorrente respinge altresì le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'intermediario, osservando che le precedenti richieste di cancellazione presentate in sede di reclamo ricomprendevano tutte le posizioni segnalate, ivi incluse quelle per le quali egli risulta garante, sicché ritiene che la domanda formulata nel ricorso non possa considerarsi nuova. Il ricorrente contesta, inoltre, l'affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato regolarmente preavvisato della segnalazione del 28 settembre 2018, atteso che le comunicazioni risulterebbero inviate presso un indirizzo nel quale egli non risiedeva più da tempo, come attestato dal certificato storico di residenza versato agli atti: le risultanze anagrafiche, non superate da prova contraria, escluderebbero che la segnalazione sia stata validamente preannunciata. In sede di contropliche, la resistente richiama integralmente le argomentazioni, la documentazione e le eccezioni già prodotte nelle precedenti fasi del procedimento, ribadendo che le doglianze del ricorrente sulla pretesa carenza di prova della titolarità dei crediti sono infondate e contraddette dalla documentazione già in atti. Sottolinea che il possesso dei dati relativi ai rapporti del ricorrente, unitamente alla documentazione trasmessa nei riscontri e nelle controdeduzioni, costituisce già di per sé prova idonea dell'intervenuta cessione ai sensi dell'art. 1262 c.c. A ciò si aggiunge la circostanza che, per le posizioni acquisite da M. S., la notifica della cessione è stata effettuata congiuntamente da cedente e cessionaria, con attestazione di tutti gli elementi necessari a rendere edotti il debitore e individuare i crediti ceduti. La resistente richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 10200/2021, che conferma come, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale renda la cessione opponibile ai debitori ceduti senza necessità di notifica individuale, potendo quest'ultima essere utilmente surrogata anche dalla stessa attività giudiziale del cessionario. Al fine di fugare ogni residuo dubbio, l'intermediario precisa di avere già depositato i contratti di cessione stipulati con Banca NL (06.12.2019) e con M.S. (09.03.2022), corredati dagli allegati contenenti l'elenco analitico dei crediti trasferiti, nei quali risultano espressamente inclusi quelli intestati al ricorrente. E, inoltre, ritiene doveroso ribadire la piena legittimazione attiva rispetto ai crediti costituenti l'esposizione debitoria del ricorrente. In proposito, viene richiamato come la segnalazione sia stata effettuata sin dal 2018 nel rispetto della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia e come il ricorrente sia stato debitamente informato sia mediante comunicazioni di cessione sia mediante l'avviso di segnalazione del 28.09.2018, perfezionatosi per compiuta giacenza. La resistente richiama, a conforto, anche la recente giurisprudenza dell'ABF che attribuisce alla compiuta giacenza valore equivalente alla consegna, indipendentemente dalla residenza anagrafica, purché l'indirizzo sia comunque riconducibile al destinatario. La resistente riepiloga inoltre l'evoluzione dell'importo segnalato, adeguato nel tempo in ragione delle successive cessioni a C.F. S.p.A. e dell'archiviazione di tre posizioni non lavorabili, fino all'attuale ammontare di € 248.894. Comunica di aver avviato un'ulteriore rettifica per rimuovere la contribuzione relativa ai crediti

rinunciati derivanti da alcuni rapporti ceduti da M.S. Quanto alle ulteriori contestazioni del ricorrente, la resistente ribadisce l'inammissibilità – perché proposta per la prima volta in sede di ricorso – della domanda relativa ai rapporti di garanzia connessi ai crediti vantati nei confronti della società di costruzioni, rispetto ai quali il ricorrente figura garante; nondimeno, precisa che tali rapporti comportano, legittimamente, una segnalazione a suo carico in Centrale dei Rischi per gli importi corrispondenti agli obblighi di garanzia. In conclusione, l'intermediario insiste affinché il Collegio respinga tutte le domande avversarie, rilevando l'infondatezza delle contestazioni sulla titolarità dei crediti, la piena legittimità della segnalazione operata e l'assenza di qualsivoglia vizio procedurale o istruttorio idoneo a giustificare la cancellazione richiesta dal ricorrente.

DIRITTO

In via pregiudiziale, è necessario verificare d'ufficio l'esistenza di un preventivo e tempestivo reclamo. Dall'esame della documentazione versati in atti, emergono vari reclami del ricorrente inviati all'intermediario resistente a partire dal 26/04/2022. Tuttavia, l'ultimo reclamo allegato è datato 18/10/2024 e, dunque, il ricorso sarebbe stato presentato 12 mesi e 19 giorni dopo l'invio di tale reclamo. Non risulta in atti altro reclamo, né l'intermediario riferisce di aver ricevuto altra più recente comunicazione da parte del ricorrente: nelle proprie controdeduzioni fa riferimento a un reclamo del 24/07/2024 (riscontrato il 20/09/2024), mentre rappresenta che, in data 13/11/2024, ha riscontrato una nota del 21/10/2024, proveniente dalla Banca d'Italia, con cui si trasmetteva un esposto del ricorrente e successivamente, in data 5/06/2025, di aver riscontrato una seconda nota di Banca d'Italia (datata 9/05/2025) con cui si chiedevano dei chiarimenti.

Si riportano qui di seguito le note del 21.10.2024 e del 9.05.2025. L'intermediario non ha mai contestato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di un reclamo ricevuto entro i termini previsti dalle Disposizioni ABF e, d'altra parte, nel modulo introduttivo del ricorso, la parte ricorrente dichiara di aver effettuato un reclamo all'intermediario in data 13/11/2024 (7 giorni prima del termine di 12 mesi).

L'orientamento di alcuni collegi ABF nega che l'esposto alla Banca d'Italia possa avere un valore equivalente a quello di un reclamo, in quanto avente una diversa funzione (*ex multis*, cfr. Collegio di Napoli, Decisione n. 1480/21, confermata con la Decisione n. 3074/24); mentre l'orientamento maggioritario dei Collegi reputa che l'esposto indirizzato alla Banca d'Italia assume anche la veste di reclamo quando è indirizzato, oltre che alla Banca d'Italia, contestualmente anche all'intermediario e contiene, come previsto dalla normativa di trasparenza, una chiara contestazione di un comportamento o di un'omissione da parte dell'intermediario (Collegio Milano decisione n.1261/2024; Collegio di Bari, decisione n. 9762/2022, Collegio di Milano, decisione n. 12390/2022; Collegio Milano, decisione n. 6729/25). Secondo altri Collegi, l'esposto può valere come reclamo anche qualora sia stato trasmesso dalla Banca d'Italia all'intermediario. Si veda in tal senso il Collegio di Bologna che, con decisione n.10305/2025, ha ribadito che «che l'esposto a Banca d'Italia è equiparabile al reclamo se l'esposto risulta essere comunque stato trasmesso all'intermediario dalla Banca d'Italia: “il ricorrente ha, però, presentato un esposto alla Banca d'Italia contestando la condotta dell'intermediario, ed è orientamento condiviso fra i Collegi quello secondo cui l'esposto assume anche la veste di reclamo, solo quando è indirizzato contestualmente all'intermediario e alla Banca d'Italia. Nel caso di specie manca la prova del contestuale inoltro, ma l'esposto risulta essere comunque stato trasmesso all'intermediario dalla Banca d'Italia, circostanza che questo Collegio (decisione n. 6997 del 4 maggio 2022) ha valorizzato come elemento che consente l'equiparabilità al reclamo. L'eccezione non merita, quindi, di essere accolta”. Nel caso in esame parte ricorrente produce evidenza del riscontro all'esposto ricevuto da Banca d'Italia, riscontro all'interno del quale si afferma che “quanto rappresentato è stato esaminato, e su

richiesta di questo Istituto è stato riscontrato dall'intermediario"; pertanto, sia pure indirettamente, risulta che l'intermediario ha ricevuto l'esposto. Tale risultanza emerge anche da altro riscontro a tale esposto prodotto in atti dalla ricorrente: si tratta del riscontro all'esposto indirizzato al difensore di fiducia della ricorrente, all'interno del quale l'intermediario prende posizione – affermando l'impossibilità di procedere con la restituzione - circa la richiesta di "somme accreditate incautamente". Pertanto, anche nel caso in esame, sono soddisfatte le condizioni alle quali l'esposto a Banca d'Italia può valere come reclamo, secondo il sopra ricordato orientamento del presente Collegio».

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non si ha evidenza che l'esposto sia stato indirizzato contestualmente anche all'intermediario ma si evince che è stato trasmesso dalla Banca d'Italia all'intermediario. Alla luce di questo elemento, all'esposto può essere riconosciuto il valore di reclamo in quanto ha assolto alla funzione di rendere edotto l'intermediario delle specifiche contestazioni formulate dal ricorrente. Giacché la nota di esposto è datata 9.05.2025, va ritenuto assolto la condizione di procedibilità della preventiva presentazione del reclamo nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione del ricorso, in ossequio alle prescrizioni delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", c.d. Disposizioni ABF. La Sezione VI, § 1, sancisce infatti che «Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario (1).

Il reclamo è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. [...]

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni (2) dalla sua ricezione da parte dell'intermediario, o nei più brevi termini eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del Titolo VI del TUB, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato o di altro professionista. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario: il mancato rispetto di tale termine può essere rilevato anche d'ufficio; resta ferma la possibilità di presentare un nuovo reclamo».

La nota/reclamo del 9.05.2025 non contiene, come eccepito dall'intermediario, le contestazioni di illegittimità della segnalazione della posizione di garante nei confronti della F**** SRL, come eccepito dall'intermediario e la richiesta di "accertare se le società incaricate per la riscossione diretta siano munite di iscrizione all'albo ex art. 106 TUB". Inoltre, non sembra coperta da reclamo l'ulteriore contestazione sulla firma apocrita apposta nelle convenzioni originarie. Ne discende che tali domande vanno dichiarate inammissibili.

Va ora esaminata nel merito la residua domanda di cancellazione della segnalazione relativa ai rapporti di cui il ricorrente è debitore principale. Quest'ultimo chiede la cancellazione della segnalazione per la mancanza di prova della titolarità del credito vantato.

Al riguardo l'intermediario deduce di essere titolare delle seguenti posizioni debitorie:

anno	rapporto	cedente
2.12. 2015	Contratto n.***3992	S***Per**
10.09.2018	Rapporto n.**6491 (cessione crediti in blocco)	D***
6.12.2019	(cessione in blocco) contratti nn*** 9001,**	B***L

	8003; ***9002; **18001; **80002 (pag.1 controdeduzioni). Nel prosieguo delle controdeduzioni (pag. 6) i rapporti ceduti vengono identificati come segue: prestito personale n**256; scoperto di conto corrente n.***710; scoperto di conto corrente n**630; scoperto di credito industriale n***534 e scoperto di conto corrente n**751	
9.03.2022	Carta di credito n..**5519; carta di credito **9534; conto corrente n.***3865 (crediti originati da U** e ceduti a MB); finanziamento n**5835	MB**

Taluni crediti erano stati ceduti inizialmente a B**I e che a far data del 1.07.2018 sono stati trasferiti a I**NP**, odierna ricorrente, che si è resa conferitaria del ramo d'azienda di B.**I.

Con riferimento alle posizioni suindicate, l'intermediario produce, quale prova dei crediti vantati, la seguente documentazione (cfr. controrepliche):

rapporto	cedente	Documentazione prodotta
Contratto n.***3992	S***Per**	No documentazione. Il credito stato ceduto il 6.12.2023 a Cred**F**

Rapporto n.**6491 (cessione crediti in blocco)	D***	No documentazione. Il credito stato ceduto il 27.03.2025 a Cred**F**
(cessione in blocco) contratti nn*** 9001;** 8003; ***9002; **18001; **80002 (pag.1 controdeduzioni). Nel prosieguo delle controdeduzioni (pag. 6) i rapporti ceduti vengono identificati come segue: prestito personale n**256; scoperto di conto corrente n.***710; scoperto di conto corrente n**630; scoperto di credito industriale n***534 e scoperto di conto corrente n**751	B***L	Contratto di cessione del credito tra I**NP e B**L; elenco dei crediti ceduti (all.ti 15 -16 controrepliche). L'intermediario afferma che questi crediti risultano fondati su D.I. n.*20/2013 emesso dal Tribunale di Vigevano (non prodotto in atti).
Carta di credito n.**5519; carta di credito **9534; conto corrente n.***3865 (crediti originati da U** e ceduti a MB); finanziamento n**5835	MB**	Contratto di cessione pro-soluto tra I***NP*** e MB**; elenco dei crediti ceduti (all.ti 13 -14 controrepliche)

Alla luce della documentazione in atti, l'intermediario ha fornito la prova dell'acquisto dei crediti avvenuti in forza delle cessioni di crediti in blocco; mentre non produce alcuna documentazione a supporto in ordine ai crediti n.***3992 e n.***6491, rispettivamente ceduti in data 6.12.2023 e in data 27.03.2025, ad un terzo soggetto. Tali crediti, pertanto, essendo stati a loro volta oggetto di cessione, non sono più al momento segnalati dall'intermediario.

Con riferimento alle cessioni in blocco, l'intermediario richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, sentenza n.10200/2021, secondo cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, è dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti. In particolare, richiama il seguente principio di diritto: «Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile». E, tuttavia, nel caso di specie, non viene depositato l'avviso in G.U., né ne vengono riportati gli estremi. Ciò incide sull'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto e non già sulla prova della titolarità, che è invece oggetto della contestazione del ricorrente. Nulla viene riferito in merito al contratto **44 **269 citato nel modulo introduttivo del ricorso da parte ricorrente.

Dalla visura in atti, aggiornata fino ad agosto 2025, risulta quanto segue: fino a novembre 2023 l'importo segnalato era pari a € 270.653; a giugno 2024 l'importo segnalato diminuisce a € 262.545 e sul punto l'intermediario chiarisce che l'importo segnalato di € 270.653 è stato ridotto a € 262.545 in seguito della cessione del credito di € 8.107,53 avvenuta nel dicembre 2023; da luglio 2024 l'importo segnalato risulta essere pari a € 250.595 e sul punto l'intermediario chiarisce che l'importo segnalato di € 262.545 è stato ridotto a € 250.595 a fronte dell'archiviazione dei crediti nascenti dai rapporti n***519; n**534; n**865 (crediti ceduti da MB**) per un importo complessivo di € 11.950,59 avvenuta nel luglio 2024; da marzo 2025 l'importo segnalato risulta essere pari a € 248.894 e sul punto l'intermediario chiarisce che a fronte della cessione in favore di CR** del credito dell'importo di € 1.700,99, la precedente esposizione debitoria di € 250.595 era scesa a € 248.894, che è la somma attualmente oggetto di segnalazione.

Sulla base delle deduzioni dell'intermediario, può offrirsi il seguente prospetto in cui sono indicati i crediti in contestazione che sembrerebbe essere oggetto di segnalazione

rapporto	cedente	Segnalazione
Contratto n.***3992	S***Per**	Non oggetto di segnalazione. V aggiornamento delle visure in occasione della cessione a Cred**F**

Rapporto n.**6491 (cessione crediti in blocco)	D***	Non oggetto di segnalazione. V aggiornamento delle visure in occasione della cessione a Cred**F**
(cessione in blocco) contratti nn*** 9001;** 8003; ***9002; **18001; **80002 (pag.1 controdeduzioni). Nel prosieguo delle controdeduzioni (pag. 6) i rapporti ceduti vengono identificati come segue: prestito personale n**256; scoperto di conto corrente n.***710; scoperto di conto corrente n**630; scoperto di credito industriale n***534 e scoperto di conto corrente n**751	B***L	Oggetto di segnalazione
Carta di credito n..**5519; carta di credito **9534; conto corrente n.***3865 (crediti originati da U** e ceduti a MB); finanziamento n**5835	MB**	Rapporti n* 519; 9534; n**865 non più oggetto di segnalazione. V. aggiornamento della visura nel mese di luglio 2024

Dalle veridiche effettuate emerge la non perfetta coincidenza tra l'importo del credito complessivo e l'importo segnalato. Ad ogni modo, l'importo segnalato (€ 248.894) risulta inferiore rispetto all'importo complessivo del credito vantato (€ 249.262,07).

Per quanto concerne la valutazione dei presupposti sostanziali per l'appostamento a sofferenza, va sottolineato che «l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore» (cfr. Circolare 139/91, Cap. II, sez. 2, par. 1.5).

Nel caso di specie, è in contestazione un inadempimento prolungato nel tempo, nonché di elevato ammontare. Per di più, dalla visura in atti, emergono altre segnalazioni a sofferenza da parte di terzi intermediari. Il presupposto sostanziale delle segnalazioni è dunque sussistente.

Il ricorrente contesta di non aver ricevuto alcuna informativa circa la segnalazione controversa, ma l'ha fatto soltanto in sede di repliche e, pertanto, tale contestazione è inammissibile. E tuttavia l'intermediario produce la lettera di preavviso del 28/09/2018 inviata mediante lettera raccomandata la cui consegna al ricorrente si è perfezionata per compiuta giacenza il 15.11.2018. Al riguardo il procuratore afferma che tutte le missive del 6.12.2019 sono state inviate ad un indirizzo nel quale il ricorrente non risiedeva più da diversi mesi e produce, a corredo, il certificato storico di residenza da cui emergerebbe una variazione dell'indirizzo a far data dal 3.05.2019, comunque di data successiva all'invio e alla consegna della informativa suindicata, perfezionatasi – come si è anticipato – in data 15.11.2018. La doglianza è, dunque, infondata.

A ogni buon conto, va precisato che il costante orientamento dell'Arbitro assegna all'informativa e al preavviso la funzione non già di presupposti di legittimità della segnalazione in Centrale Rischio, ma attività dovute in adempimento dell'obbligo di trasparenza (Cfr. Circolare 139/91, cap. I, sez. 1, par. 4, ultimo cpv), la cui inosservanza può al più dar luogo al risarcimento del danno. Tale principio è stato da ultimo ribadito dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519/2023. Nel caso di specie, il ricorrente non ha formulato una domanda di risarcimento del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE